



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro  
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura  
UFFICIO IV  
(Il Capo della Direzione)



Roma, 30/07/2007  
Prot. n. 74130

Spett.le  
ASSOGESTIONI  
Via in Lucina, 17  
00186 ROMA

Oggetto: Modalità e procedure per l'identificazione della clientela nelle operazioni aventi ad oggetto l'adesione a fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali.

Si riscontra la nota di codesta Associazione, prot.n. 182/07 del 21 marzo 2007, con la quale vengono segnalate alcune criticità, nell'applicazione della normativa antiriciclaggio, nell'ambito delle operazioni di raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari quali i fondi pensione aperti e forme pensionistiche individuali, disciplinate da D.Lgs. 05/12/2005, n. 252.

In particolare, viene evidenziata la difficoltà di effettuare una valida identificazione ai fini antiriciclaggio nell'ipotesi di attività di raccolta delle adesioni ai fondi aperti e nell'ipotesi di devoluzione del TFR per silenzio-assenso

Nel primo caso, infatti, a seguito delle novelle introdotte dal citato D.Lgs. 252/2005, ai fini della raccolta delle adesioni, gli intermediari possono avvalersi dell'ausilio di soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio.

Nel secondo caso, il conferimento tacito del Tfr a fondi pensione aperti determina, in capo al lavoratore, la qualifica di aderente al fondo, in assenza di qualunque identificazione al di fuori di quella effettuata dal datore di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che le modalità di distribuzione di tali prodotti sono espressamente previste dal più volte citato decreto.

L'utilizzo di canali diversi da quelli previsti, avrebbe inevitabili ripercussioni sull'economicità dei prodotti a discapito della tutela degli aderenti.

Si rappresenta, inoltre, che lo schema di decreto legislativo di attuazione della III Direttiva antiriciclaggio, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 27/07/07, prevede espressamente l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione, tra l'altro, a tale tipologia di rapporti.

Ciò premesso, questa Amministrazione, nelle more del recepimento della direttiva suddetta, ritiene di considerare valida l'identificazione a fini antiriciclaggio effettuata da soggetti attualmente non rientranti nell'ambito di applicazione della medesima normativa.

Resta fermo l'obbligo a carico degli intermediari di verificare e confermare i dati identificativi forniti dalle aziende e dai datori di lavoro in occasione dei versamenti contributivi che saranno effettuati a mezzo bonifico per il tramite del sistema bancario.

  
(Giuseppe Maresca)